



Fabio Basile

(professore ordinario di Diritto penale nell'Università degli Studi di Milano,
Dipartimento di Scienze Giuridiche "C. Beccaria")

***Ultimissime* dalla giurisprudenza
in materia di reati culturalmente motivati ***

SOMMARIO 1. Considerazioni introduttive - 2. La definizione dottrinale di "reato culturalmente motivato", e le sue "sotto-categorie" prasseologiche - 3. La giurisprudenza relativa a reati a *elevata* offensività - 4. La giurisprudenza relativa a reati a *bassa* offensività - 5. La sentenza Cass. n. 29613 del 2018. - 6. Verso un *test culturale* come architrave motivazionale? - 7. Considerazioni finali.

1 - Considerazioni introduttive

Dottrina e giurisprudenza italiane, ormai da più di un decennio - da quando, cioè, i flussi immigratori hanno portato anche nel nostro Paese (e nelle nostre aule giudiziarie) soggetti appartenenti a gruppi sociali contraddistinti da una *cultura* più o meno marcatamente "distante" da quella italiana - si interrogano su quale rilevanza l'ordinamento giuridico possa attribuire alla "motivazione culturale" della condotta, penalmente rilevante, tenuta dall'imputato-immigrato¹.

* Contributo sottoposto a valutazione.

¹ Dopo le tre ampie monografie sul tema, pubblicate quasi contemporaneamente nel 2010 (C. DE MAGLIE, *I reati culturalmente motivati. Ideologie e modelli penali*, Pisa, 2010; A. BERNARDI, *Il "fattore culturale" nel sistema penale*, Torino, 2010; F. BASILE, *Immigrazione e reati culturalmente motivati. Il diritto penale nelle società multiculturali*, Milano, 2010), la dottrina penalistica italiana è tornata a occuparsi dell'argomento con una pluralità di saggi e commenti, nonché con le seguenti opere monografiche: F. PARISI, *Cultura dell'«altro» e diritto penale*, Torino, 2010; A. PROVERA, *Tra frontiere e confini. Il diritto penale dell'età multiculturale*, Napoli, Milano, 2018; infine, in una prospettiva più marcatamente criminologica, I. MERZAGORA, *Lo straniero a giudizio. Tra psicopatologia e diritto*, Milano, 2017. Nella letteratura penalistica straniera, sempre limitatamente ai soli studi di maggior respiro, pubblicati a partire dal 2010, segnaliamo (senza alcuna pretesa di completezza): L. FRIEDMAN RAMIREZ (a cura di), *Cultural Issues in Criminal Defence*, New York, 2010; A.J. CONNOLLY, *Cultural Difference On Trial: The Nature And Limits Of Judicial Understanding*, Londra, 2010; M.C. FOGLETS, A. RENTELN (a cura di), *Multicultural Jurisprudence*, Oxford, 2009; B. FATEH-MOGHADAM, *Die religiös-weltanschauliche Neutralität des Strafrechts. Zur strafrechtlichen Beobachtung religiöser Pluralität*, Tübingen,



È necessario, peraltro, subito precisare che quando si parla, nel presente contesto, di “cultura”, si vuole attribuire a tale (plurivoco) concetto il significato assegnatogli, sia pur in termini assai sofferti, dall’antropologia: per “cultura” va, quindi, in questo contesto inteso un sistema complesso e organizzato di modi di vivere e di pensare, concezioni del giusto, del buono e del bello, radicati e diffusi in modo pervasivo all’interno di un gruppo sociale (quasi sempre identificabile con un gruppo etnico) e che, in tale gruppo, si trasmettono, pur evolvendosi e modificandosi, di generazione in generazione, risultando capaci di coinvolgere ‘a tutto tondo’ (non singoli, determinati aspetti, ma) i principali aspetti dell’esperienza personale degli appartenenti a tale gruppo².

Ebbene, fatta questa preliminare precisazione, nel presente contributo ci proponiamo di verificare le risposte fornite all’interrogativo di partenza - *quale rilevanza per la motivazione culturale?* - dalla più recente giurisprudenza della Cassazione penale, segnalando, invece, subito che, dal fronte legislativo, non vi è alcuna novità.

2 - La definizione dottrinale di “reato culturalmente motivato”, e le sue “sotto-categorie” prasseologiche

Per inquadrare la tematica in oggetto, conviene partire dalla definizione - per quanto dottrinale e, quindi, meramente convenzionale - di *reato culturalmente motivato*: è tale un comportamento tenuto da un soggetto appartenente a un gruppo culturale di minoranza (nell’esperienza giuridica italiana si tratta, quasi sempre, di un immigrato); questo comportamento, però, mentre è considerato reato dall’ordinamento giuridico del gruppo culturale di maggioranza (nella specie, il gruppo culturale italiano), è invece

2016; T.P. BELEZA, P. CAEIRO, F. PINTO (a cura di), *Multiculturalismo e Direito Penal*, Coimbra, 2014; A. SILVA DIAS, *A responsabilidade criminal do “outro”: os crimes culturalmente motivados e a necessidade de uma hermenêutica intercultural* in *Julgar*, 2015, 25, p. 95 ss.; AA. VV., *Multiculturalisme, droits de l’Homme, droit pénal international*, in *Revue internationale de droit pénal*, 2011, 3-4, vol. 82; M.E. TORRES FERNÁNDEZ, *Identidad, creencias y orden penal: la exigente cultural*, in *Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid*, n. 17, 2013, p. 399 ss.

² Sul punto, anche per i doverosi rinvii, vedi F. BASILE, *Immigrazione e reati culturalmente motivati*, cit., p. 15 ss.



valutato con minor rigore, o accettato come normale, o addirittura incoraggiato all'interno del gruppo culturale d'origine del suo autore³.

Calata nella concreta dinamica processuale, tale definizione potrebbe coprire tutti quei fatti di reato rispetto ai quali l'imputato chiede (o il giudice ritiene comunque opportuna) una estensione della cognizione processuale anche al suo *background* culturale, affinché il giudice possa addivenire a una più corretta ricostruzione dei fatti e, quindi, nelle aspettative dell'imputato, a una decisione a lui più favorevole⁴.

Tale definizione presenta, in realtà, contorni assai ampi, e finisce così per risultare applicabile a casi tra loro anche profondamente eterogenei, accomunati solo dal fatto che l'imputato ha (o almeno asserisce di aver) agito in adesione alla sua cultura d'origine. Può risultare, quindi, utile, per meglio inquadrare l'argomento in esame, "frantumare" tale definizione in alcune sotto-categorie di reati culturalmente motivati, che emergono direttamente dall'analisi della casistica giurisprudenziale⁵:

- *omicidi, lesioni personali e maltrattamenti commessi in contesto familiare* dal genitore, dal marito, dal capofamiglia che, in virtù della sua cultura d'origine, si ritiene depositario, nei confronti degli altri membri della famiglia, di poteri e prerogative, da tempo non più riconosciutigli dalla cultura (e dalla legge) italiana⁶;

³ Con lievi modifiche, si tratta della definizione di reato culturalmente motivato originariamente elaborata da **J. VAN BROECK**, *Cultural Defence and Culturally Motivated Crimes (Cultural Offences)*, in *European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice* 2001, n. 1, p. 5. Una definizione più ampia di reato culturalmente motivato - al cui interno ulteriormente si distingue tra reato culturalmente motivato "in senso stretto", "in senso lato" e "in senso latissimo" - è, invece, fornita da **A. BERNARDI**, *Il "fattore culturale"*, cit., p. 5 s., p. 139 s.

⁴ Rileva giustamente **A. RENTELN**, *The Cultural Defense*, New York, 2004, p. 7, che la nota comune dei casi giudiziari riconducibili, almeno in via di prima approssimazione, alla nozione di reato culturalmente motivato, è costituita dal fatto che "in tutti questi casi alle Corti viene chiesto di tener conto del *background* culturale dell'imputato".

⁵ Per l'illustrazione di tale casistica, sia consentito rinviare a **F. BASILE**, *Immigrazione e reati culturalmente motivati*, cit., p. 165 ss.; per la casistica più recente vedi, invece, le note successive.

⁶ Cass. 30 marzo 2012, n. 12089, che nega qualsiasi rilievo alla motivazione culturale del padre marocchino che sottoponeva a ripetute vessazioni la figlia minore; Cass. 6 marzo 2017, n. 10906, con cui la Corte riconosce ai genitori, di origine tunisina, imputati di maltrattamenti ai danni del figlio maggiorenne, le attenuanti generiche, prendendo atto che la loro cultura d'origine non ha consentito loro di rendersi conto dell'inadeguatezza del loro comportamento a fronteggiare la patologia comportamentale (iperattività e disturbo dell'attenzione) del figlio; per altri due recenti casi di maltrattamenti in famiglia, vedi la successiva nota 9.



- *omicidi e lesioni a difesa dell'onore*, che scaturiscono da un esasperato concetto dell'onore familiare o di gruppo, il quale può spingere a vendicare "col sangue" l'uccisione di un membro della propria famiglia o del proprio gruppo (c.d. "vendette di sangue"); altre volte, invece, viene in rilievo il concetto di onore sessuale, offeso da una relazione adulterina o da altra condotta ritenuta riprovevole; né mancano, infine, ipotesi in cui gravi fatti di sangue sono commessi per ristabilire la propria autostima, offesa da uno "smacco" ritenuto intollerabile in base ai parametri culturali d'origine⁷;

- *reati di riduzione in schiavitù a danno di minori*, commessi da soggetti che invocano a propria scusa e/o giustificazione le loro ataviche consuetudini concernenti i rapporti adulti-minori;

- *reati sessuali*, le cui vittime sono ragazze minorenni che nella cultura d'origine dell'imputato non godono di una particolare protezione in ragione dell'età nella supposizione di una loro maturità psico-fisica precocemente raggiunta, o che risultano legate all'imputato da un cd. "matrimonio precoce", celebrato secondo la legge o le consuetudini del gruppo d'origine⁸; altre volte, vittime sono donne adulte alle quali la cultura dell'imputato - per il solo fatto di essere mogli o, *tout court*, persone di sesso femminile - non riconosce una piena libertà di autodeterminazione in ambito sessuale⁹; altre volte ancora, vittime sono bambini (sia maschi che femmine) in tenera età, che ricevono carezze, palpeggiamenti, baci nelle

⁷ Cass. 28 ottobre 2015, n. 11591, con cui si conferma l'applicazione dell'aggravante dei futili motivi a un omicidio compiuto dai condannati per punire un soggetto che aveva intrattenuto una relazione extraconiugale con una loro familiare, risultando a tal fine irrilevante l'appartenenza degli imputati a un gruppo culturale (*rom*) connotato da una peculiare concezione dell'onore familiare; Cass. 18 dicembre 2013, n. 51059, con nota di F. **BASILE**, *Motivi futili ad agire*, in *Giur. it.* 2014, p. 980, con cui la Corte esclude l'aggravante dei futili motivi a carico di un padre egiziano di fede musulmana, che aveva tentato di soffocare la figlia, essendosi sentito disonorato dal suo comportamento, giacché la stessa aveva avuto rapporti sessuali senza essere sposata e con un giovane di fede religiosa diversa.

⁸ Cass. 22 novembre 2017, n. 53135, con cui si conferma la condanna dell'imputato (sia pur a una pena molto mite, anche grazie al riconoscimento delle attenuanti generiche) per il delitto di atti sessuali con minorenne a danno di una minore di sedici anni consenziente (art. 609 *quater* co. 1 n. 2 c.p.): la ragazza conviveva *more uxorio* con l'autore in virtù di un matrimonio celebrato con rito *rom*.

⁹ Cass. 31 maggio 2018, n. 24594, con cui si conferma la condanna dell'imputato, di origini albanesi, per violenze sessuali e maltrattamenti a danno della moglie, respingendo la richiesta di riconoscere, a suo favore, la scriminante putativa dell'esercizio di un diritto (ovverosia il diritto che, secondo l'imputato, la sua cultura d'origine gli riconoscerebbe, di pretendere rapporti sessuali dalla moglie); per un caso analogo, con analoga soluzione (di cui protagonista è un marito di origine marocchina), vedi Cass. 13 aprile 2015, n. 14960.



parti intime quali asserite espressioni di affetto genitoriale o manifestazioni di buon augurio e prosperità¹⁰;

- *mutilazioni o lesioni genitali femminili, circoncisioni maschili rituali e tatuaggi ornamentali "a cicatrici"*, suggeriti, ammessi o addirittura imposti dalle convenzioni sociali, dalle regole religiose o dalle tradizioni tribali del gruppo culturale d'origine¹¹;

- *reati in materia di stupefacenti* aventi per oggetto erbe, bevande, misture il cui consumo è ritenuto assolutamente lecito e, talvolta, addirittura raccomandato, per motivi rituali o sociali, nel gruppo culturale d'origine (ad esempio, foglie di coca, khat, cannabis, "vino dell'anima");

- *violazioni dei diritti dell'infanzia*, come nel caso dell'avviamento precoce dei minori al lavoro o all'accattonaggio¹², o del rifiuto dei genitori di mandare i figli a scuola a causa di riserve di tipo religioso-culturale rispetto alla scuola cui questi sono stati assegnati, o circa la ripartizione dei compiti educativi tra famiglia e collettività;

- infine, *reati concernenti l'abbigliamento rituale*, riguardanti casi in cui l'usanza tradizionale di portare un indumento (ad esempio, il *burqa* delle donne musulmane) o un amuleto simbolico (ad esempio, il *kirpan* degli

¹⁰ In quest'ultima sotto-categoria rientra anche il caso deciso da Cass. 2 luglio 2018, n. 29613, su cui vedi diffusamente infra, par. 5.

¹¹ Cass. 24 novembre 2011, n. 43646, con nota di **C. GRANDI**, *Problemi in materia di errore scusabile nell'esercizio abusivo di professione medica*, in *Studium Iuris* 2012, p. 961 ss., con cui una madre nigeriana, imputata per aver concorso nel delitto di esercizio abusivo della professione sanitaria (artt. 110-348 c.p.), viene assolta per avere la stessa incolpevolmente ignorato (art. 5 c.p.) che la legge italiana riserva l'atto di circoncisione a personale medico (mentre lei aveva fatto circoncidere il proprio figlioletto ma da una "mammana"); App. Venezia 23 novembre 2012, n. 1485, con nota di **F. BASILE**, *Il reato di "pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili" alla prova della giurisprudenza: un commento alla prima (e finora unica) applicazione giurisprudenziale dell'art. 583 bis c.p.*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 24 del 2012, con cui si assolvono alcuni genitori nigeriani che avevano fatto praticare una minuscola incisione sul clitoride delle rispettive figlie, agendo, tuttavia, senza lo "scopo di menomarne le funzioni sessuali" (come, invece, richiesto dall'art. 583 bis co. 2 c.p.), bensì per compiere, in conformità con la propria cultura d'origine, un rito purificatorio e identitario.

¹² Trib. Rovigo, sez. Adria, 9 febbraio 2010 (riferita da **C. GRANDI**, *Problemi in materia di errore*, cit., p. 965), relativa a un padre di etnia *rom*, imputato del delitto di abbandono di minori (art. 591 c.p.) per aver lasciato incustodite all'ingresso di un supermercato le proprie figlie minori (di 13 e 7 anni), forse per chiedere l'elemosina, ma assolto per errore sul fatto escludente il dolo (47 c.p.), in quanto il giudice ha riconosciuto valido il rilievo secondo cui nella cultura di appartenenza dell'imputato la maturità psicofisica - e con essa l'autosufficienza - dei fanciulli si considera raggiunta già prima dei 14 anni, sicché il padre non si era reso conto di "abbandonare" le figlie.



indiani *sikh*) è stata vagliata alla luce della sua possibile rilevanza penale rispetto ad alcune figure di reato poste a tutela della sicurezza pubblica¹³.

Rimangono, invece, *del tutto estranee* alla categoria dei reati culturalmente motivati altre tipologie di reati: dai reati contro la personalità dello Stato ai reati contro la pubblica amministrazione; dai reati contro l'amministrazione della giustizia ai reati contro la fede pubblica; dai reati contro l'economia pubblica ai reati contro l'ambiente, a quelli contro il patrimonio, e in genere tutti quei reati che non coinvolgono né le *relazioni familiari e domestiche*, né le *concezioni in materia di religione e di onore*, né, infine, i *comportamenti nella sfera sessuale e riproduttiva* (i quali costituiscono, come è noto, un tema dominante nelle tradizioni e nelle regole delle diverse culture e rispetto ai quali l'impronta lasciata dalla cultura d'origine più agevolmente, e più frequentemente, può riemergere in modo prepotente con la sua carica ancestrale).

Tale ultimo rilievo ha trovato conferma anche in una recente sentenza¹⁴, riguardante alcuni imputati di origine albanese, condannati in primo grado per una serie di reati di falso (artt. 468, 476, 477, 482 c.p.), commessi al fine di ottenere la patente in Italia. Contro la concessione ad alcuni di essi, da parte del giudice di primo grado, delle attenuanti generiche in considerazione, oltre che della loro incensuratezza, delle "differenze culturali che non consentivano loro di comprendere adeguatamente il disvalore dei fatti", ricorreva in Cassazione il Procuratore Generale, lamentando che il caso di specie non era affatto riconducibile nella categoria dei reati culturalmente motivati, e ciò non solo perché gli imputati risultavano ben integrati nel contesto italiano, ma ancor prima perché "i reati di falso in tema di patenti di guida non erano di natura tale da potersi annettere un peso significativo alle divergenze culturali". La Cassazione, quindi, opportunamente accoglie il ricorso del Procuratore Generale, a sua volta rilevando che

"non riesce possibile capire quali siano le differenze culturali in ordine alla valutazione dei reati di falso documentale fra la società albanese e quella italiana, e le difficoltà consequenziali di comprensione del disvalore dei fatti"

¹³ Cass. 14 giugno 2016, n. 24739; Cass. 16 giugno 2016, n. 25163, Cass. 15 maggio 2017, n. 24084, tutte e tre concernenti indiani *sikh* condannati ai sensi dell'art. 4 l. 110/1975 per aver portato in pubblico il coltellino *kirpan*, simbolo della loro religione; sull'ultima di queste sentenze, vedi anche diffusamente *infra*, par. 4.

¹⁴ Cass. 26 aprile 2018, n. 18276.



che potrebbero far meritare ai condannati il beneficio delle attenuanti generiche.

3 - La giurisprudenza relativa a reati a *elevata offensività*

Alcune delle sotto-categorie di reato culturalmente motivato sopra descritte comportano una grave offesa a beni fondamentali della persona: vita, incolumità, libertà di autodeterminazione in ambito sessuale, libertà morale, etc. Quando oggetto di giudizio sono reati siffatti, la giurisprudenza più recente, al pari di quella precedente¹⁵, richiama la teoria dello "*sbarramento invalicabile*", da ultimo formulata nei seguenti termini:

"nessun sistema penale potrà mai abdicare, in ragione del rispetto di tradizioni culturali, religiose o sociali del cittadino o dello straniero, alla punizione di fatti che colpiscano o mettano in pericolo beni di maggiore rilevanza (quali i diritti inviolabili dell'uomo garantiti e i beni a essi collegati tutelati dalle fattispecie penali), che costituiscono uno *sbarramento invalicabile* contro l'introduzione, di diritto e di fatto, nella società civile, di consuetudini, prassi, costumi che tali *diritti inviolabili* della persona, cittadino o straniero, pongano in pericolo o danneggino"¹⁶.

In tali casi, la "difesa culturale" viene, pertanto, ritenuta inidonea a esonerare l'imputato dalla responsabilità.

Si tratta di una opinione assolutamente condivisibile, la quale, tuttavia, presenta alcuni margini di incertezza quando si passi dalla fase della sua enunciazione teorica alla fase della sua applicazione concreta¹⁷. In primo luogo, infatti, incertezze potrebbero sorgere in ordine alla riconducibilità di determinati diritti nel catalogo di quelli "inviolabili", catalogo la cui estensione di certo non è indifferente a opzioni culturali di fondo: l'onore o la riservatezza privata, ad esempio, vi rientrano? In secondo luogo, ci si potrebbe domandare se tutti i diritti "inviolabili" godano di una tutela assoluta e incondizionata, o se alcuni di essi possano essere bilanciati con altri interessi che l'imputato, sia pur nella sua prospettiva "culturalmente condizionata", ha inteso perseguire con la propria condotta: ad esempio, una lieve e transeunte lesione agli organi

¹⁵ Vedi, ad esempio, Cass. 30 marzo 2012, n. 12089 (su cui vedi *supra*, nota 6), cui si rimanda per la citazione di ulteriori precedenti conformi.

¹⁶ Cass. n. 29613 del 2018; in termini analoghi, Cass. n. 24594 del 2018.

¹⁷ C. GRANDI, *A proposito di reati culturalmente motivati*, cit., p. 7 ss.



genitali femminili esterni della propria figlioletta è bilanciabile con l'interesse dei genitori a compiere un rito purificatorio e identitario?¹⁸

4 -. La giurisprudenza relativa a reati a *bassa* offensività

Se in relazione a casi a elevata offensività la giurisprudenza ha sempre eretto, ieri come oggi, uno "sbarramento invalicabile" a qualsiasi esonero da responsabilità, una maggiore *apertura*, sia pur cauta e circoscritta, a una valutazione *pro reo* della motivazione culturale era, invece, emersa, negli anni passati, in relazione a casi impicanti livelli di offensività decisamente inferiori: reati di mero pericolo, reati offensivi di beni "spersonalizzati", reati di rilevanza meramente bagatellare.

Tale apertura è stata, invece, platealmente rinnegata da una pronuncia del 2017 che ha condannato un indiano *sikh* ai sensi dell'art. 4 l. 110/1975, per aver egli portato in pubblico il coltellino *kirpan*, simbolo della sua religione, "senza giustificato motivo", non essendo stato riconosciuto tale il motivo religioso¹⁹. Ma ciò che colpisce di questa sentenza non è tanto la decisione finale di condanna (in linea con alcuni precedenti di legittimità²⁰), quanto la veemente stigmatizzazione, contenuta in alcuni passaggi motivazionali, della diversità culturale (peraltro rivolta nei confronti di una delle comunità più pacifiche e meglio integrate di stranieri, presente in Italia: quella, appunto, degli indiani di religione *sikh*). La sentenza in esame, infatti, evoca lo spettro di "arcipelaghi culturali confliggenti", per evitare i quali invoca, a carico degli immigrati, un "obbligo di conformare i propri valori a quelli del mondo occidentale" (dimenticando, forse, che tra tali valori vi è indubbiamente anche quello del pluralismo e della tolleranza, e che la società "occidentale" per

¹⁸ Ha fornito risposta positiva a tale quesito App. Venezia 23 novembre 2012, n. 1485, su cui vedi *supra*, nota 11.

¹⁹ Cass. n. 24084 del 2017, con nota di **F. BASILE** e **M. GIANNOCOLI**, *Il coltello kirpan, i valori occidentali e gli arcipelaghi culturali confliggenti*, in *Diritto, immigrazione e cittadinanza* 2017, fasc. 3, p. 1 s.; di **A. NEGRI**, *Sikh condannato per porto del kirpan: una discutibile sentenza della Cassazione su immigrazione e "valori del mondo occidentale"*, in *DirPenCont*, 2017; di **L. FERLA**, *Il pugnale dei Sikh tra esigenze di sicurezza e divieti normativo-culturali*, in *Giur. it.* 2017, p. 2208 s.

²⁰ Cass. 14 giugno 2016, n. 24739; Cass. 16 giugno 2016, n. 25163, sulle quali vedi **A. LICASTRO**, *Il motivo religioso non giustifica il porto fuori dell'abitazione del kirpan da parte del fedele sikh*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 1 del 2017. Per quanto riguarda, invece, la giurisprudenza di merito, per una compiuta ricostruzione dei relativi precedenti - taluni favorevoli agli imputati - vedi **L. FERLA**, *Il pugnale dei Sikh*, cit., p. 2208.



autonomia, quella statunitense, riconosce, addirittura a livello costituzionale, il diritto di ogni cittadino di detenere e portare armi²¹): affermazioni, queste, non solo vaghe e ambigue, non solo del tutto influenti ai fini della decisione finale e decisamente fuori luogo in relazione al caso di specie che presenta una rilevanza poco più che bagatellare, ma soprattutto idonee a dare maldestramente la stura a quanti agitano lo spauracchio di uno “scontro di culture”, verso il quale l’immigrazione starebbe conducendo la società italiana: il rischio di un “populismo giudiziario” sembra, quindi, essersi davvero concretizzato in questa decisione²².

5 - La sentenza Cass. n. 29613 del 2018

Un atteggiamento più equilibrato e un approccio più consapevole alla complessa tematica dei reati culturalmente motivati emerge, invece, nell’ultima sentenza, in ordine cronologico, di cui abbiamo notizia all’atto della chiusura del presente contributo²³.

Il caso affrontato riguarda un padre di origini albanesi che compiva ripetutamente atti sessuali sul figlioletto di soli cinque anni (palpeggiamenti nelle parti intime e “succhiotti” al pene). Il bimbo aveva riferito, sia pur in termini giocosi, tali esperienze alle sue insegnanti, in un’occasione raccontando che il padre “mi ciuccia il pisellino come un biberon”, mentre simulava il gesto mettendosi in bocca un cucchiaino e “facendo su e giù” con lo stesso. I fatti risultavano, inoltre, riscontrati grazie a filmati audiovisivi, captati dagli organi inquirenti all’interno dell’abitazione

²¹ Lo ricordano, in un commento a caldo di questa sentenza, **C. MELZI D’ERIL, G.E. VIGEVANI**, *Cassazione: i migranti devono rispettare i nostri valori*, in *Il Sole 24 ore*, 19 maggio 2017. Oltre a ciò, possiamo segnalare che un’altra società indubbiamente “occidentale”, quella del Regno Unito, riconosce per legge - si veda la sezione 139(5) del *Criminal Justice Act* del 1988 - la facoltà agli indiani *sikh* di portare in pubblico il proprio coltellino simbolico (**F. BASILE**, *Immigrazione e reati culturalmente motivati*, cit., p. 62). Analoga facoltà, infine, è stata riconosciuta agli indiani *sikh* dalla giurisprudenza canadese: in argomento, vedi **C.M. PETTINATO**, *La libertà dell’educazione religiosa davanti ai giudici canadesi (prendendo spunto dalla sentenza Loyola High School vs. Québec)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 22 del 2017, p. 31 ss.

²² **A. BERNARDI**, *Populismo giudiziario? L’evoluzione della giurisprudenza penale sul kirpan*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.* 2017, p. 671. Su significato, e implicazioni, del concetto di “populismo giudiziario”, vedi, oltre a **A. BERNARDI**, *Populismo giudiziario?*, cit., **G. FIANDACA**, *Populismo politico e populismo giudiziario*, in *Criminalia*, 2014, p. 102 ss.

²³ Cass. n. 29613 del 2018.



dell'imputato, nonché grazie a intercettazioni ambientali eseguite in carcere²⁴.

Il Tribunale e la Corte d'appello assolvevano l'imputato accogliendo, senza sottoporla ad alcun serio vaglio critico, la tesi difensiva, secondo la quale tali comportamenti, nella cultura d'origine dell'imputato, non avrebbero alcuna valenza sessuale, non sarebbero manifestazione di concupiscenza, ma esprimerebbero, in forma ludica, solo sentimenti di amore e di orgoglio paterno per il figlio maschio.

La Cassazione, invece, annulla con rinvio, rilevando che le due sentenze di merito erano sì pervenute all'assoluzione, per giunta con la stessa formula ("perché il fatto non costituisce reato"), ma sulla base di argomentazioni sensibilmente diverse e nessuna di esse persuasiva.

Il Tribunale aveva assolto per mancanza di dolo: gli atti commessi, pur essendo oggettivamente "sessuali", non sarebbero stati commessi col dolo corrispondente, in quanto il padre li avrebbe compiuti attribuendo a essi la valenza che essi assumono nella sua cultura d'origine, quindi in assenza di qualsivoglia connotazione sessuale.

La Corte d'Appello, invece, partendo da una nozione soggettivistica di atto sessuale (nozione che ritiene fondamentale, per individuare un "atto sessuale", l'indirizzamento dello stesso a soddisfare la concupiscenza del soggetto agente: nozione, si badi, ormai da tempo respinta dalla dominante giurisprudenza di legittimità²⁵), giungeva a escludere la stessa sussistenza dell'elemento oggettivo del fatto di "atti sessuali".

Di conseguenza - rileva la Cassazione - non si è in presenza, nel caso, di una c.d. "doppia conforme", e quindi le numerose carenze motivazionali

²⁴ Un'analisi della giurisprudenza statunitense (F. BASILE, *Immigrazione e reati culturalmente motivati*, cit., p. 295 ss.) ha fatto emergere alcuni casi analoghi al presente; in particolare, in due di essi si trattava proprio di baci sul pene del figlioletto (in un caso da parte della madre: caso Ramirez; nel secondo caso, da parte del padre: caso Kargar). Senonché in quelle vicende, chiusesi con esito favorevole agli imputati, non solo si trattava di "baci", anziché di "succhiotti", ma i bambini erano anche molto più piccoli (8-12 mesi, e 18 mesi), sicché un contatto della bocca del genitore con il pene del bambino *senza valenza sessuale* - in occasione del bagnetto, o di un cambio del pannolino - poteva risultare in qualche modo più plausibile; nel caso di specie, invece, il bambino ha cinque anni e la sentenza in commento espressamente riferisce del padre che "abbassava repentinamente i pantaloni" del figlioletto.

²⁵ Secondo la giurisprudenza dominante della Cassazione, l'atto è "sessuale" quando è indirizzato verso zone erogene della vittima e risulta idoneo a comprometterne la libera determinazione in ambito sessuale, anche nel caso in cui esso sia stato "ispirato da una finalità diversa da quella a sfondo sessuale": in tal senso, vedi ad esempio Cass. 21 settembre 2011, n. 39710; in termini pressoché identici, da ultimo, Cass. 25 gennaio 2018, n. 3684.



della sentenza d'appello, denunciate nel ricorso del Procuratore Generale, non potevano essere colmate attingendo all'impianto motivazionale della sentenza di primo grado.

6 - Verso un *test culturale* come architrave motivazionale?

Al di là, tuttavia, del motivo tecnico dell'annullamento, la sentenza in esame è degna di nota per alcuni suoi passaggi motivazionali coi quali cerca di fornire talune "coordinate generali" per affrontare i vari casi di reati culturalmente motivati.

In primo luogo, infatti, la Cassazione in questa sentenza mostra piena consapevolezza della rilevanza, teorica e prasseologica, acquisita negli ultimi anni dalla categoria dei "reati culturalmente motivati", categoria che "si è via via imposta all'attenzione dell'interprete, in ragione dell'imponente fenomeno dei flussi migratori e della cd. globalizzazione che caratterizzano, in questo periodo storico, l'Europa e il nostro paese".

In secondo luogo, la Cassazione coglie nitidamente il nesso che intercorre tra diritto penale e cultura, e che conferisce dignità scientifica e rilevanza pratica alla categoria dei reati culturalmente motivati. Come giustamente rileva la sentenza in esame, infatti, il diritto penale «risente fortemente del periodo storico e della evoluzione della "cultura" e della sensibilità diffuse»: il diritto penale, in altre parole, almeno in alcune sue norme e in alcuni suoi settori, non è culturalmente neutro, non può essere interpretato e applicato in modo avulso da un sistema di riferimenti culturali²⁶.

²⁶ Quale più evidente testimonianza dei rapporti tra diritto penale e cultura, si pensi ai cd. *concetti normativi culturali*, vale a dire a quei termini, impiegati dal legislatore per la costruzione delle fattispecie penali, che, in sede di interpretazione e applicazione, possono essere pensati e compresi solo alla luce di un corpo di norme, per l'appunto, culturali: sono tali, ad esempio, il concetto di "comune sentimento del pudore", che compare nei delitti di osceno (art. 527 ss. c.p.), il concetto di "pubblica decenza" (di cui all'art. 726 c.p.), o ancora il concetto di "motivi di particolare valore morale o sociale" (art. 62 n. 1, c.p.), o il reciproco concetto di "motivi abietti o futili" (art. 61 n. 1, c.p.) (per una recente riflessione sulla dimensione "culturale" dell'aggravante appena menzionata, sia consentito rinviare a F. **BASILE**, *Motivi futili ad agire: ma futili per chi quando il reato è "culturalmente" motivato?*, in *Giur. it.* 2014, p. 980 ss). A ulteriore conferma della non-neutralità culturale del diritto penale potremmo, inoltre, pensare a fatti come l'aborto, l'eutanasia, la procreazione assistita, l'omosessualità, l'adulterio, il consumo di sostanze stupefacenti, i mezzi (comprensivi, o meno, dell'uso della violenza) utilizzabili dai genitori per educare i figli, i vilipendi alla religione, il maltrattamento di animali, la prostituzione: tutti fatti la cui disciplina penale cambia, anche significativamente, da Stato a Stato, in ragione, tra l'altro,



In terzo luogo, e si tratta del passaggio più rilevante, la sentenza in esame si impegna a individuare alcuni *snodi fondamentali*²⁷, coi quali sarebbe opportuno che si confrontassero tutti i giudici chiamati a giudicare casi di reati culturalmente motivati, così abbozzando una sorta di “test”, vale a dire una procedura standardizzata di accertamento di determinati requisiti, la quale potrebbe aiutare i giudici stessi a elaborare una motivazione delle sentenze più articolata e meglio argomentata in punto di “motivazione culturale”²⁸:

- il *primo snodo* è costituito da un’accurata ponderazione del *bene giuridico offeso* e del *grado di offesa al medesimo*, al fine di verificare se davvero, nel caso concreto, possa entrare in gioco la teoria dello “sbarramento invalicabile”: teoria che la sentenza in esame assolutamente ribadisce e fa propria²⁹, senza, tuttavia, elevarla a tabù, o peggio a schermo per sbrigative soluzioni, dal momento che la “tutt’altro che uniforme casistica” dei reati culturalmente motivati

“potrà essere valutata dall’interprete solo sulle premesse dell’attento bilanciamento tra il diritto, pure inviolabile, del soggetto agente a non rinnegare le proprie tradizioni culturali, religiose, sociali, e i valori offesi o posti in pericolo dalla sua condotta”;

- il *secondo snodo* consiste nella verifica della “*natura della norma culturale* in adesione della quale è stato commesso il reato, se di matrice religiosa, o giuridica (come accadrebbe se la norma culturale trovasse un riscontro anche in una corrispondente norma di diritto positivo vigente nell’ordinamento giuridico del Paese di provenienza dell’immigrato, dovendosi ritenere tale circostanza rilevante quanto alla consapevolezza della antiggiuridicità della condotta e quindi alla colpevolezza del fatto commesso), e del carattere vincolante di tale norma culturale (se rispettata

della diversa cultura che impregna le norme penali di questo o quello Stato, sicché, parafrasando un adagio popolare, potremmo senz’altro dire: *paese che vai, reato che trovi*. In argomento, vedi **F. BASILE**, *Immigrazione e reati culturalmente motivati*, cit., p. 93 ss.

²⁷ Sia consentito segnalare che questi tre snodi erano già stati illustrati, con formulazioni in parte riprese alla lettera dalla sentenza in parola, da **F. BASILE**, *I reati c.d. “culturalmente motivati” commessi dagli immigrati: (possibili) soluzioni giurisprudenziali*, in *Quest. Giust.* 1/2017, p. 126 s.; in tale contributo si evidenzia, tra l’altro, che alcune sentenze relative a reati culturalmente motivati, precedenti a quella in esame, si erano già, di fatto, soffermate sui tre snodi qui di seguito prospettati.

²⁸ Il concetto di *test culturale* è stato di recente ben illustrato, prendendo spunto dalla prassi giudiziaria nord-americana, da **I. RUGGIU**, *Il giudice antropologo*, Milano, 2012, p. 85 ss.

²⁹ Vedi *supra*, nota 12.



in modo omogeneo da tutti i membri del gruppo culturale o, piuttosto, desueta e poco diffusa anche in quel contesto)”;

- passando poi al *terzo snodo*, ad avviso della Cassazione

“assumerà rilievo [...] il *grado di inserimento* dell’immigrato nella cultura e nel tessuto sociale del Paese d’arrivo o il suo grado di perdurante adesione alla cultura d’origine, aspetto relativamente indipendente dal tempo di permanenza nel nuovo Paese”:

è evidente, infatti, che la credibilità di una “difesa culturale” risulta inversamente proporzionale al grado di integrazione dell’imputato nella cultura del Paese, di fronte ai cui giudici è chiamato a rispondere del fatto commesso.

Infine la Cassazione, nella sentenza in esame, tocca, sia pur fugacemente, anche il *profilo “probatorio”* dei reati culturalmente motivati, sottolineando l’esigenza che la tradizione, la prassi, la consuetudine culturale, invocata dall’imputato a sua difesa, vada adeguatamente dimostrata: cosa che, nel caso di specie, non era affatto avvenuta. La lettura in chiave “culturale” dei palpeggiamenti e dei succhiotti, compiuti dall’imputato, era stata, infatti, desunta dai giudici di merito, dalle

“mere dichiarazioni difensive degli imputati e dei loro congiunti, e da una documentazione prodotta dalle parti non riscontrata né fornita di ufficialità (nota della prefettura di Vlore che riferirebbe della esistenza di una tradizione per cui un padre manifesta affetto per il proprio figlio, accarezzandolo nelle parti intime esprimendo, così la gloria della prosperità e continuità della generazione)”:

ma tale tradizione, continua la sentenza in esame,

“non solo era stata esclusa dal consulente del p.m. (sia pure sulla base di mere indagini sommarie in letteratura), ma in concreto risultava ridimensionata dal fatto che, nel caso di specie, non di mere occasionali carezze si trattava, ma di vere e proprie *fellationes*”.

7 - Considerazioni finali

Il “test” culturale sopra abbozzato sicuramente consentirebbe, qualora effettivamente adottato, l’elaborazione, da parte dei giudici chiamati a confrontarsi con (veri o presunti) reati culturalmente motivati, di motivazioni più articolate e meglio argomentate in punto di “motivazione culturale”. Le concrete capacità di rendimento di tale “test”, tuttavia, dipenderanno in realtà molto dalla sensibilità della classe giudiziaria (e degli avvocati), dalla formazione che essi riceveranno in materia, nonché



dal loro grado di resistenza alla tentazione di un populismo giudiziario (tentazione sempre molto forte quando il discorso verte sull'immigrazione).

Sul piano pratico, invece, un profilo altamente problematico dei reati in esame resta quello della "prova"³⁰: tenuto conto che non esistono e mai potranno esistere gli "atlanti delle culture" (le culture sono in continua evoluzione e contaminazione, e non costituiscono affatto dei sistemi monolitici e immutabili), occorre, infatti, chiedersi attraverso quali canali il giudice possa acquisire la corretta conoscenza della tradizione, della prassi, della norma culturale invocata a propria difesa dall'imputato. In tal senso potrebbe pensarsi al ricorso a perizie o consulenze "culturali"³¹, oppure all'acquisizione di testimonianze di "esperti culturali"³². Una volta, tuttavia, superato l'ostacolo dell'acquisizione di una corretta conoscenza sulla prassi culturale, invocata dall'imputato, rimane ancora l'arduo compito, gravante tutto sul giudice, di verificare se l'imputato abbia effettivamente agito in adesione a tale prassi culturale, e non piuttosto seguendo la propria indole o dando sfogo alle proprie passioni o emozioni.

³⁰ In argomento, vedi le interessanti considerazioni svolte da **C. DE MAGLIE**, *I reati culturalmente motivati*, cit., p. 157 ss.; da **G. UBERTIS**, *Multiculturalismo e processo penale*, in **AA. VV.**, *La condizione giuridica di rom e sinti in Italia*, Milano, 2011, p. 1134 ss.; nonché, da ultimo, da **A. BIGIARINI**, *La prova culturale nel processo penale*, in *Cass. Pen.*, 2018, p. 411 ss.

³¹ Nel caso da ultimo esposto - Cass. n. 29613 del 2018 - da un fugace passaggio della sentenza di legittimità sembrerebbe che il P.M. si sia avvalso di un "consulente" per verificare l'effettiva esistenza della prassi culturale, invocata dall'imputato.

³² Nel procedimento per lesioni genitali femminili, chiusosi con la sentenza App. Venezia 23 novembre 2012, n. 1485 (vedi *supra*, nota 14), erano stati escussi, come testimoni "esperti", un docente universitario di antropologia dell'educazione, una docente universitaria di pedagogia della mediazione, nonché un sacerdote della Chiesa pentecostale, appartenente alla medesima etnia degli imputati, ma residente in Italia da circa vent'anni.